

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1090/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il secondo paragrafo dell'allegato VIII della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che le condizioni di raccolta dell'insieme di dati B1 (dati relativi ai «trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione») debbano essere decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni a norma dell'articolo 10 della direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ⁽³⁾.
- (2) La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita durante il lavoro svolto a norma della direttiva 95/64/CE (in prosieguo la «relazione della Commissione») concludeva che la rilevazione di informazioni dettagliate appariva fattibile e realizzabile ad un costo ragionevole per i carichi alla rinfusa e alla semi-rinfusa. Tuttavia, le difficoltà maggiori risiedevano nella compilazione di tali dati per i container e il traffico ro-ro. Secondo la relazione era opportuno valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 95/64/CE ad altre informazioni elencate all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva,

soltanto dopo avere acquisito maggiore esperienza con la rilevazione delle attuali variabili e una volta consolidato l'attuale sistema. Quanto alla rilevazione di informazioni sulle merci era opportuno prendere in considerazione le possibili revisioni della classificazione NST/R (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti/ versione riveduta, 1967).

(3)

L'attuale sistema di rilevazione è ben rodato, così come l'applicazione delle modifiche introdotte dalla decisione 2005/366/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, relativa all'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare e alla modifica dei relativi allegati ⁽⁴⁾, e l'estensione geografica del sistema a seguito degli allargamenti dell'Unione del 2004 e del 2007.

(4)

Molti degli Stati membri che trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) nell'ambito di applicazione della direttiva 95/64/CE hanno regolarmente fornito su base volontaria alla Commissione (Eurostat) l'insieme di dati B1 conformemente alla classificazione NST/R.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007, con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l'unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto ⁽⁵⁾, ha introdotto la NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti, 2007) quale classificazione unica per le merci trasportate via mare, su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne. Tale classificazione è applicabile a iniziare dall'anno di riferimento 2008, con riguardo ai dati del 2008. I principali problemi in sede di compilazione dei dati per tipo di merci secondo la classificazione NST/R, come indicato nella relazione della Commissione, sono stati risolti con l'introduzione della NST 2007. Pertanto, nella maggior parte dei casi la rilevazione dell'insieme di dati B1 non comporterà oneri aggiuntivi per i rispondenti.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

⁽²⁾ GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25. La direttiva 95/64/CE è stata abrogata dalla direttiva 2009/42/CE.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14.

